Allegato 1)

Invito a presentare operazioni formative finalizzate a supportare i processi di innovazione, sviluppo competitivo e di riposizionamento di singole imprese o di comparti/filiere produttive - sistemi industriali regionali della meccatronica e della motoristica e delle industrie culturali e creative - Legge 53/2000 art. 6

A) RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Viste le Leggi regionali :

- n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" ed in particolare l'art. 13 "Finanziamento dei soggetti e delle attività" e ss.mm.;
- n. 17 del 1[^] agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e s.m.;

Richiamate le deliberazioni:

- dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 38 del 29/03/2011 "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013.(Proposta della Giunta regionale in data 07/03/2011, n. 296)";
- dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 145 del 03/12/2013 "Proroga delle linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013 di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 38 del 29 marzo 2011. (Proposta della Giunta regionale in data 18 novembre 2013, n. 1662);
- dell'Assemblea legislativa n. 163 del 25 giugno 2014 "Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale in data 28 aprile 2014, n. 559);
- della Giunta regionale n. 532 del 18/04/2011 "Approvazione di un Accordo fra Regione e Province dell'Emilia-Romagna per

- il coordinamento della programmazione 2011/2013 per il sistema formativo e per il Lavoro (L.R. 12/03 L.R. 17/5) in attuazione della delibera di G.R. 503/07" e ss.mm;
- della Giunta regionale n.1973 del 16/12/2013 "Proroga dell'Accordo tra Regione Emilia - Romagna e Province di cui alla delibera di Giunta n. 532/2011 e ss.ii.";

Visto l'articolo 6 comma 4 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città;

Visto, in particolare, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell' Economia e delle Finanze del 17 dicembre 2013 concernente "Ripartizioni fra le Regioni delle risorse ex art.6 co. 4 n. 53/00 annualità 2013" numero repertorio 243/2014;

Vista inoltre la seguente disciplina sugli aiuti di stato:

- la propria deliberazione n. 958/2014 "Modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis alle imprese operanti nel territorio della regione Emilia-Romagna e destinatarie di contributi pubblici nell'ambito delle politiche attive del lavoro";
- la propria deliberazione n.1915/2009 che modifica la propria deliberazione n.1968/2008 "Approvazione nuovo regime di aiuti alla formazione a seguito del Regolamento (CE) N. 800/2008";
- la propria deliberazione n.214/2014 "Proroga del regime di aiuti alla formazione a seguito del regolamento (UE) n. 1224/2013. Modifiche alla DGR. n. 1968/2008 e ss.mm.";

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n.177 del 10/02/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.;
- n.936 del 17/05/2004 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle

- qualifiche" con cui viene approvato il Sistema Regionale delle Qualifiche;
- "Approvazione del 14/02/2005 degli - n.265 standard dell'offerta formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie di azione di cui alla delibera di G.R. 177/2003 " e successive modifiche ed integrazioni, con cui viene istituita la tipologia d'azione relativa alla Formazione superiore e, contestualmente, approvati gli Standard formativi riferibili al Sistema regionale delle Qualifiche;
- del 12/09/2005 "Orientamenti, - n.1434 metodologia struttura per la definizione del sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze" con cui si approva l'impianto del Sistema di Formalizzazione e Certificazione regionale delle Competenze;
- n.2166 del 19/12/2005 "Aspetti generali e articolazione della procedura sorgente nel Sistema regionale delle Qualifiche" e successive integrazioni, che approva la procedura mediante la quale assicurare l'aggiornamento e la manutenzione del Repertorio regionale delle Qualifiche;
- n.530 del 19/04/2006 "Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze";
- n.105 del 1/02/2010 "Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 14/02/2005, n. 265" e smi;
- n.1372 del 20/09/2010 "Adeguamento ed integrazione degli standard professionali del Repertorio regionale delle Qualifiche";
- n.1695 del 15/11/2010 "Approvazione del documento di correlazione del Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ) al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF)";

- n.739 del 10/06/2013 "Modifiche e integrazioni al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze di cui alla DGR. n. 530/2006";
- n. 742/2013 del 10/06/2013 "Associazione delle conoscenze alle unità di competenza delle qualifiche";
- n. 1691 del 18/11/2013 "Approvazione del quadro di contesto della Regione Emilia Romagna e delle linee di indirizzo per la programmazione comunitaria 2014-2020":
- n. 821 del 9/06/2014 "Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla D.G.R. n. 461/2014 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della D.G.R. 2046/2010";
- n. 515 del 14/04/2014 "Approvazione del documento "Strategia Regionale di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente";
- 571 del 28/04/2014 "Approvazione del "Documento Strategico Regionale dell'Emilia-Romagna per programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento 2014-2020. Europei (sie) strategia, territoriale, priorità e strumenti di attuazione". Proposta all'Assemblea legislativa;
- n. 574 del 28/04/2014 "Approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 2014/2020 - in attuazione del Reg.(CE) n.1303/2013. - Proposta di adozione all'Assemblea legislativa regionale";

B) OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

Il presente invito intende innalzare le competenze dei lavoratori e delle imprese del territorio regionale concorrendo agli obiettivi di sviluppo di cui alla "Strategia Regionale di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente" di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 515 del 14/04/2014.

Si intende pertanto avviare in forma sperimentale il modello di integrazione proposto dalla nuova programmazione dei Fondi Strutturali, pienamente recepito dalla Regione Emilia-Romagna, che vedrà il concorso di risorse comunitarie, nazionali e regionali alla attuazione di politiche settoriali - politiche

formative e del lavoro per la qualificazione del capitale umano e politiche industriali per lo sviluppo del sistema produttivo - per il conseguimento di obiettivi e strategie di innovazione e crescita sostenibile e coesa.

In particolare potranno essere finanziati piani formativi aziendali, interaziendali o settoriali che coinvolgono imprese che, sulla base di accordi , compresi accordi quadro fra le parti a livello territoriale o settoriale, prevedono quote di riduzione dell'orario di lavoro, anche per il contrasto dello stato di crisi occupazionale, tenendo conto delle finalità previste dall'articolo 19 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009 n. 2.

L'obiettivo specifico è pertanto quello di rendere disponibili azioni formative finalizzate a supportare i processi di innovazione, sviluppo competitivo e di riposizionamento di singole imprese o di comparti/filiere produttive dei sistemi industriali regionali della meccatronica e della motoristica e delle industrie culturali e creative. Sistemi individuati fra quelli prioritari dalla "Strategia Regionale di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente" per il loro maggiore impatto per la competitività regionale e rilevanza per gli equilibri socioeconomici della regione.

C) AZIONI FINANZIABILI

Piani formativi aziendali, interaziendali e settoriali che coinvolgano imprese aventi sede legale o unità locali nel territorio regionale.

Le Operazioni candidabili dovranno ricomprendere, pena la non ammissibilità, progetti formativi integrati da azioni di accompagnamento riconducibili a:

- azioni formative e di accompagnamento alle figure imprenditoriali e al management per l'acquisizione delle competenze strategiche tecniche e operative necessarie a gestire processi di innovazione, sviluppo e riposizionamento;
- azioni di accompagnamento e coaching alle figure imprenditoriali e al management per la formulazione e attuazione di strategie da percorrere per nuovi

- posizionamenti competitivi nel mercato di riferimento e su nuovi mercati;
- azioni di formazione е di accompagnamento l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze tecniche legate ai processi produttivi aziendali per lavoratori ad assumere nuovi ruoli modificato contesto aziendale, nonché a svolgere in modo differente le proprie attività.

Risorse	Legge 53/00			
Tipologie di azione	17 - 58 - 60			
Tipologia di rendicontazione	Costi reali			

Tutte le azioni si configurano come Aiuti di Stato e dovranno quindi rispettare le normative comunitarie in materia.

D) DESTINATARI

Lavoratori delle imprese che, sulla base di accordi contrattuali compresi accordi quadro fra le parti a livello territoriale o settoriale, prevedono quote di riduzione dell'orario di lavoro, anche per il contrasto dello stato di crisi occupazionale, tenendo conto delle finalità previste dall'articolo 19 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009 n. 2.

E) PRIORITÀ

Saranno prioritarie le operazioni presentate da imprese che, sulla base di accordi contrattuali, prevedono quote di riduzione dell'orario di lavoro, per il contrasto dello stato di crisi occupazionale.

Innovatività:

- sarà data priorità agli interventi progettati secondo un approccio innovativo finalizzato al potenziamento dell'impatto degli interventi al contesto di riferimento e alla diffusione di conoscenze sperimentali che introducono elementi proattivi di miglioramento;
- favorire l'evoluzione dei modelli di business e di organizzazione aziendale, il ricambio generazionale e lo

sviluppo manageriale, nuove forme di aggregazione e relazioni tra le imprese;

Partenariato socio-economico:

- sarà data priorità agli interventi supportati da un ampio e completo partenariato coerente e pertinente rispetto alle azioni di cui al presente invito e alle operazioni candidate;

F) SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

Possono presentare la propria candidatura organismi accreditati ai sensi della normativa regionale vigente o che abbiano presentato domanda di accreditamento al momento della presentazione dell'operazione per l'ambito "Formazione continua e permanente" nonché le imprese per la formazione del proprio personale.

Nello specifico caso connesso alla presentazione di operazioni da parte di organismi misti, quali le Associazioni Temporanee di Impresa, gli stessi dovranno indicare, all'interno del formulario, l'intenzione di costituirsi in A.T.I. indicando specificatamente i ruoli, le competenze e la suddivisione finanziaria dei singoli soggetti nell'ambito della realizzazione dell'operazione presentata.

I raggruppamenti temporanei di imprese sono generalmente compatibili con le disposizioni della normativa antitrust nella misura in cui consentono ai soggetti che operano in fasi differenziate di una stessa filiera di poter presentare la propria offerta a gare a cui individualmente non potrebbero partecipare.

considerazione della particolare natura giuridica dell'istituto dell'A.T.I., la cui validità temporale risulta collegabile unicamente alla realizzazione di una determinata operazione, e al fine di evitare spese aggiuntive a carico del soggetto presentatore, la formalizzazione di tale forma di collaborazione viene richiesta solo successivamente all'avvenuta approvazione dell'operazione presentata e prima dell'avvio della stessa.

In tale caso l'impegno finanziario potrà essere assunto solo ad avvenuto ricevimento da parte dell'amministrazione della documentazione attestante la costituzione dell'A.T.I.

G) RISORSE DISPONIBILI

Per la realizzazione delle iniziative afferenti al presente invito sono disponibili Euro 1.299.091,39 assegnate con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 dicembre 2013 concernente "Ripartizioni fra le Regioni delle

risorse ex art.6 co. 4 n. 53/00 annualità 2013" numero repertorio 243/2014.

H) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

Le Operazioni dovranno essere compilate attraverso l'apposita procedura applicativa web, disponibile all'indirizzo https://sifer.regione.emilia-romagna.it, e dovranno essere inviate alla Pubblica Amministrazione per via telematica a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico ed entro e non oltre le Ore 12.00 del 08/10/2014 pena la non ammissibilità.

Dopo l'invio telematico, la richiesta di finanziamento, completa degli allegati previsti, dovrà essere stampata dalla procedura applicativa stessa, firmata dal Legale Rappresentante e in regola con la vigente normativa in materia di bollo.

Tale richiesta di finanziamento e relativi allegati dovranno essere spediti a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, (fa fede il timbro postale) a:

Regione Emilia-Romagna - Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro - Viale Aldo Moro 38 - 40127 Bologna

entro il giorno successivo alla presentazione telematica delle Operazioni e comunque non oltre il giorno successivo alla scadenza prevista.

Unitamente alla richiesta di finanziamento, completa degli allegati, il soggetto attuatore dovrà spedire n.2 copie cartacee del Formulario Operazione (stampabili a partire dalla procedura applicativa web sopra descritta) e il relativo Allegato all'operazione – file testuale disponibile nella sezione modulistica, all'interno dell'area riservata ai Soggetti Attuatori, all'indirizzo:

https://sifer.regione.emilia-romagna.it .

La documentazione dovrà essere compilata sulla modulistica regionale vigente al momento della scadenza dell'avviso pubblico.

I) PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le operazioni sono ritenute ammissibili se:

- pervenute entro la data di scadenza;
- presentate da soggetto ammissibile;
- compilate sull'apposito formulario;
- complete delle informazioni e degli allegati richiesti;

L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro.

Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione.

Le operazioni di valutazione verranno effettuate da un Nucleo di valutazione regionale interno all'Assessorato nominato con atto del Direttore Generale, con il supporto, nella fase di pre-istruttoria tecnica, di ERVET s.p.a. Sarà facoltà del nucleo di valutazione regionale richiedere chiarimenti e audizioni sulle operazioni candidate.

Per la valutazione delle operazioni ammissibili saranno utilizzati i seguenti criteri e sottocriteri (espressi in una scala da 1 a 10) e relativi pesi:

Criteri di valutazione	N.	Sottocriteri	peso %
	1.1	Coerenza con i diversi atti comunitari, nazionali e regionali di programmazione delle politiche per la formazione continua	5
1. Finalizzazione	1.2	Coerenza con quanto previsto dalla Strategia Regionale di specializzazione intelligente	10
	Coerenza e qualità dell'analisi dei fabbisogni professionali e formativi (qualitativa e quantitativa)	15	
2. Qualità progettuale	2.1	Adeguatezza e coerenza della proposta formativa rispetto alle finalità e ai risultati attesi	15
	2.2	Adeguatezza e coerenza dell'intervento e delle modalità formative in relazione alle caratteristiche dei destinatari	10

	2.3	Adeguatezza delle risorse metodologiche, didattiche, organizzative e logistiche rispetto alle caratteristiche dei destinatari	5
3. Economicità dell'offerta	3.1	Adeguatezza del costo complessivo in rapporto alle soluzioni progettuali e alle professionalità coinvolte	10
	4.1	Grado di innovatività: potenziamento dell'impatto degli interventi al contesto di riferimento e alla diffusione di conoscenze sperimentali	5
4. Rispondenza alle priorità	4.2	Grado di innovatività: favorire l'evoluzione dei modelli di business e di organizzazione aziendale, il ricambio generazionale e lo sviluppo manageriale, nuove forme di aggregazione e relazioni tra le imprese	15
	4.3	Grado di coerenza e pertinenza del partenariato	10
Totale			100

Le operazioni saranno approvabili se otterranno un punteggio non inferiore a 70/100.

Le operazioni approvabili andranno a costituire una graduatoria per punteggio.

L) TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE

Gli esiti delle valutazioni e delle selezioni delle operazioni presentate saranno sottoposti all'approvazione degli organi competenti entro 90 gg dalla data di scadenza del presente invito.

La delibera di approvazione che la Giunta Regionale adotterà sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/

Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singola operazione saranno consultabili presso la Segreteria del Nucleo di valutazione dai soggetti aventi diritto.

M) TERMINE PER L'AVVIO DELLE OPERAZIONI

Le operazioni dovranno essere immediatamente cantierabili.

N) DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, così come i dati e i risultati, sono di proprietà esclusiva della Regione Emilia-Romagna.

O) INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

P) INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 ss.mm.ii. è la Dott.ssa Francesca Bergamini Responsabile del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro della Direzione Cultura, Formazione e Lavoro.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio inviando una e-mail all'indirizzo progval@regione.emilia-romagna.it

Q) TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.. La relativa "Informativa" è parte integrante del presente atto.

R) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione alla Regione Emilia-Romagna, della candidatura, proposta di attività o di progetto e durante tutte le fasi successive di comunicazione.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) registrare i dati relativi ai Soggetti titolari e attuatori che intendono presentare richieste di finanziamento all'Amministrazione Regionale per la realizzazione di attività
- b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle proposte di operazione pervenute
- c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia
- d) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale
- e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 27 del DLGS 33/2013, sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

- 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- 3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e
 b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati

sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

- 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale della Direzione Cultura, Formazione e Lavoro. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

S) Aiuti di stato

Tenendo presente la natura delle attività oggetto del presente avviso, le azioni che si configurano come aiuti di Stato e che devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia.

Si ricorda che i riferimenti regionali in materia di aiuti di stato sono le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

n. 958/2014 "Modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis alle imprese operanti nel territorio della regione Emilia-Romagna e destinatarie di contributi pubblici nell'ambito delle politiche attive del lavoro";

- n.1915/2009 che modifica la propria deliberazione n.1968/2008 "Approvazione nuovo regime di aiuti alla formazione a seguito del Regolamento (CE) N. 800/2008";
- n.214/2014 "Proroga del regime di aiuti alla formazione a seguito del regolamento (UE) n. 1224/2013. Modifiche alla DGR. n. 1968/2008 e ss.mm.";

Nel caso della formazione la scelta può essere operata tra le due opzioni disponibili, mentre nel caso di attività diverse da quelle formative la scelta è ristretta al regime de minimis.

La scelta tra le opzioni disponibili deve essere chiaramente esplicitata all'interno del/i progetto/i che compongono l'operazione all'atto della presentazione, pena la sua non ammissibilità.

Regime de minimis (Regolamento CE n. 1407/2013)

La disciplina prevista nel Regolamento de minimis si applica ai progetti formativi che compongono una operazione presentata sia direttamente dall'impresa, sia dall'ente formativo, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria ultima dell'attività formativa e del contributo.

L'ammontare di aiuto erogabile è limitato dall'esistenza delle soglie indicate:

- nel Regolamento n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);
- nel Regolamento n. 360/2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

Entrambi i Regolamenti e le soglie ivi indicate devono essere rispettate.

Le soglie di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2014 sono due, alternative tra di loro.

La prima soglia è quella in base alla quale un beneficiario non può ricevere più di 200.000 Euro di aiuti "de minimis", incluso l'aiuto in oggetto, nell'arco di un periodo di tre esercizi sociali (ai sensi del codice civile), quello in corso e i due precedenti.

La seconda soglia è quella valida solo per l'attività del trasporto su strada (Codice ATECO 2007 H. - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO - 49.41.00 Trasporto merci su strada), pari a 100.000 Euro di aiuti "de minimis", incluso l'aiuto in oggetto, nell'arco di un periodo di tre esercizi sociali, quello in corso e i due precedenti.

La soglia di cui al Regolamento n. 360/2012 è quella in base alla quale il beneficiario di aiuti "de minimis", che sia anche fornitore di servizi d'interesse economico generale, non può ricevere, incluso l'aiuto in oggetto, più di 500.000 Euro di aiuti "de minimis" concessi sia sulla base del Regolamento 1407/2014 che del Regolamento 360/2012, nell'arco di un periodo di tre esercizi sociali, quello in corso e i due precedenti.

Il periodo dei tre esercizi sociali è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della concessione dell'aiuto. L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso, indipendentemente dalla data di pagamento degli aiuti "de minimis" all'impresa in questione.

Nel momento in cui richiede l'aiuto, l'impresa dovrà dichiarare (si veda allegato Xb) quali sono gli aiuti de minimis già ricevuti nell'esercizio sociale in corso e nei due precedenti. Ove la concessione dell'aiuto avvenga nell'anno sociale successivo a quello della presentazione della domanda di aiuto, l'impresa aggiudicataria dovrà nuovamente presentare un'auto-dichiarazione riguardante gli aiuti ricevuti nel corso di quell'esercizio sociale e dei due precedenti.

La dichiarazione de minimis deve riguardare tutti i contributi ricevuti a titolo di "de minimis" nell'arco di tempo dei 3 esercizi sociali, quali sopra individuati, dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

L'aiuto in oggetto non potrà essere concesso qualora la sua concessione comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui ai capoversi precedenti.

Nel caso in cui tra l'impresa che richiede l'aiuto e altre imprese, con sede legale in Italia, esista una relazione o (i) di collegamento o controllo, quali quelle descritte nell'articolo 2359 del Codice Civile, o (ii) parasociale del

¹ Nel caso in cui un'impresa registrata come attiva nel settore del trasporto su strada, sia attiva anche in altri settori, ammessi al beneficio del de minimis per la soglia di 200.000 Euro, detta impresa potrà, per queste ultime attività, ricevere aiuti de minimis a concorrenza della soglia dei 200.000 Euro.

tipo c.d. dei "sindacati di voto", di cui alla lettera a) dall'articolo 2341 bis del Codice Civile o all'art. 122 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (c.d. Testo Unico della Finanza), tali imprese devono essere considerate come "impresa unica". Ove ricorra questa ipotesi, il reale beneficiario dell'aiuto de minimis è "l'impresa unica" e non l'impresa individuale che chiede l'aiuto. Pertanto le regole riguardanti le soglie di aiuto sopra illustrate devono essere verificate al livello dell'"impresa unica" e non della sola impresa richiedente.

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio sociale rilevante ai fini del de minimis e la sua un'**acquisizione o** derivi fusione, creazione da beneficiario dovrà dichiarare se - e per quali aiuti minimis - le imprese che si sono fuse o che erano parti del processo di acquisizione sono risultate aggiudicatarie nello stesso periodo rilevante. Detti aiuti saranno presi considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.00 Euro, o 100.000, e 500.000 Euro).

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio sociale rilevante ai fini del de minimis, e la sua creazione derivi da una scissione, detto beneficiario dovrà dichiarare gli aiuti de minimis che, durante il triennio sociale in oggetto, hanno beneficiato le attività che essa ha rilevato. Nel caso in cui l'impresa pre-scissione ricevuto aiuti de minimis nel periodo rilevante, ma non vi fosse una specifica attività che ne avesse beneficiato, il richiedente dovrà dichiarare la parte proporzionale dell'aiuto oggetto sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva scissione. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.000 Euro, o 100.000, e 500.000 Euro).

I contributi "de minimis" ricevuti nell'esercizio sociale in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa unica che richiede il contributo pubblico e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di consequenza, se nell'arco di tempo dei tre esercizi sociali quali sopra individuati - arco di tempo all'interno del quale calcolare i contributi de minimis ricevuti - l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui modifica è intervenuta, non rilevando - per il rispetto della regola de minimis - quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa) o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria

o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi - non applicandosi quanto detto sopra - il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre esercizi sociali di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

Tenendo presenti le azioni previste nel POR ed eventuali altre azioni/interventi a favore delle imprese a sostegno dell'occupazione, non sono ammissibili agli aiuti de minimis i seguenti settori (classificati secondo i codici ATECO 2007):

Produzione primaria prodotti agricoli:² A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

A. 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI,

CACCIA E SERVIZI CONNESSI

- 01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti
- 01.2 Coltivazione di colture permanenti
- 01.3 Riproduzione delle piante
- 01.4 Allevamento di animali
- 01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
- È considerata commercializzazione di prodotti agricoli e non produzione primaria, essendo quindi ammessa al beneficio degli aiuti de minimis, la commercializzazione dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO sopra indicati, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Mercato comune della pesca:³

A. 03 - PESCA E ACQUACOLTURA

03.1 Pesca

03.2 Acquacoltura

La produzione primaria include le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, e la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, nonché qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. Esempi di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essicazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata.

³ Settori e attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento n. 104/2000 del Consiglio pubblicato in GUCE serie L 17 del 21.2.2000).

C. - ATTIVITA' MANIFATTURIERE (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G. - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)

46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi 46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati.

Risultano ammissibili gli aiuti concessi a favore delle imprese agrituristiche.

Nel caso in cui un'impresa, registrata con uno dei codici ATECO sopra menzionati o che comunque svolga tali attività, svolga anche altre attività che invece sono ammesse a beneficiare degli aiuti de minimis, essa potrà ricevere aiuti esclusivamente per queste ultime attività.

Nel caso di regime di de minimis il contributo concedibile è pari al 80% del costo totale del progetto (non superiore all'80%; quindi una quota almeno pari al 20% deve configurarsi come contributo privato).

Regime di aiuti di Stato alla formazione (Regolamento CE n. 800/2008)

In attuazione della disciplina degli aiuti di stato alla formazione della Commissione Europea contenuta negli articoli 38 e 39 del Regolamento generale di esenzione, gli interventi di formazione devono realizzarsi secondo le intensità lorde massime di aiuto, espresse in percentuale dei costi sovvenzionabili, riportate nel seguente quadro.

Tipo di impresa	Formazione	Formazione
	specifica	generale
GRANDE	25	60
MEDIA	35	70
PICCOLA	45	80

Le intensità di cui al quadro precedente, sono maggiorate di 10 punti percentuali, senza però poter oltrepassare l'intensità massima del 80%, qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati o con handicap:

a) occupati che non possiedono un diploma di scuola media

- superiore o professionale (livello ISCED 3);
- b) occupati che hanno superato i 50 anni di età;
- c) occupati che vivono soli con una o più persone a carico;
- settori dell'agricoltura, d) donne occupate nei di minerali, attività manifatturiere, costruzioni, produzione e distribuzione acqua е gas, trasporti, magazzinaggio, comunicazioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici;
- e) lavoratore disabile4.

Qualora l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100% indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario, e
- la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

La presente disciplina si applica al progetti formativi che compongono una operazione impartiti sia direttamente dalle imprese che da enti pubblici o privati a favore degli occupati e/o degli imprenditori.

Nel caso di corsi che prevedono la presenza contemporanea di lavoratori svantaggiati e di occupati che non rientrano in tale categorie, dovranno essere applicate percentuali differenziate di contributo.

Ai fini della distinzione tra tipi di formazione si definisce:

-formazione specifica quella che comporta insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.

-formazione generale quella che comporta insegnamenti non

⁴Un lavoratore disabile è colui che è riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o che è caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente.

Ai fini dell'applicazione del presente regime di aiuto si precisa che è ritenuta "generale":

- la formazione interaziendale, cioè la formazione organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti (ai sensi della normativa comunitaria che definisce le PMI, sopra citata) ovvero di cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese;
- la formazione riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità competenti in materia;
- la formazione avente ad oggetto la gestione dell'ambiente oppure la responsabilità sociale delle imprese

Gli aiuti erogati a valere sul presente regime non potranno essere cumulati, per gli stessi costi ammissibili, con nessun altro aiuto, neanche se concesso secondo la regola c.d. "de minimis".

L'aiuto non può essere concesso ad imprese in difficoltà secondo la normativa comunitaria e a quelle imprese che abbiano ricevuto un ordine di recupero di aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea e che, successivamente, non li abbiano restituiti o depositati in un conto bloccato.

La verifica dello stato di difficoltà di un'impresa o della sua posizione rispetto ad un aiuto incompatibile, oggetto di una decisione di recupero della Commissione Europea, si effettua tramite una dichiarazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Per quest'ultimo si veda l'allegato Xc.

Si rimanda alla DGR 1915/2009 che modifica la 1968/2008 per le ulteriori condizioni di accesso al regime.

ALLEGATO Xb DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) (*)

Il	sottoscritto				, nato a			
		il			residente in			
			, in qualità	di lega	ale rappresentante			
	impresa				con sede			
_	e in	1.7 '			, in			
	ione all'avviso pub regola del "de mini				de aiuti soggetti			
	bre 2013 pubblicato							
		Dic	hiara					
	Se	ezione A "atti	vità non escl	use"				
q	1.a - Che l'impres finanziamento. OPPURE	sa opera solo	in settori c	ommercia	li ammissibili al			
q	1.b - Che l'imp disponendo di un s dei costi, assicur non finanzieranno	sistema di sep ra che gli aiu	arazione dell ıti ricevuti	le attiv a titol	rità o distinzione o di "de minimis"			
q	(barrare solo se p 2 Che l'impresa strada per conto t attività o distinz titolo di "de mini massimali pertinen	n opera anche erzi, disponer zione dei cost imis" non fina	ndo di un sis i, assicura	tema di che gli	separazione delle aiuti ricevuti a			
	Sez	zione B "rispe	tto del massi	male"				
eserce se l'riceve prece se nell'aiuti se l'egener Se l'costi all'a Civil parte	l'impresa non ha ri sizi sociali precede izi sociali precede izi sociali precede izi sociali precede izi sociali precede impresa è stata con nell'esercizio edenti aiuti "de min l'impresa, coinvol esercizio sociale "de minimis", compi impresa è un forni rale - compilare anci impresa beneficia tuita da più impresa e o nell'articolo e della dichiarazio ruti da tutte le impreta izi con sociale izi da tutte le impreta izi da	nti aiuti "de uto nell'eser nti aiuti "de vinvolta in prociale cor imis", compila ta in proceorrente e nilare lettera tore di un SI he la lettera ria fa parte e, legate tra re all'articol ne deve rifer ne deve rifer	minimis" composizio social minimis" composessi di accessi di se essi di se ei due esere d); EEG - Servizi e). e di "un'imposi loro da uno 2341 bis, to Legislative cirsi a tutt.	pilare i le corre pilare i lequisizi due e lissione cizi so lo d'int presa u no dei v letter o n.58 i gli a	l paragrafo a); ente e nei due l paragrafo b); one/fusione e ha esercizi sociali , ha ricevuto ciali precedenti eresse economico mica" - entità rincoli descritti a a) del Codice del 1998, questa miuti de minimis			
Che I	l'esercizio sociale	dell'impresa	rappresentat	a (ai s	sensi del codice			

a) Che l'impresa rappresentata non ha ricevuto, nell'esercizio sociale corrente e nei due esercizi sociali precedenti, aiuti "de minimis",

civile) inizia il ______ e termina il _____;

- anche in considerazione delle disposizioni specifiche relative a fusioni/acquisizioni o scissioni.
- b) Che l'impresa rappresentata ha ricevuto, nell'esercizio sociale corrente e nei due esercizi sociali precedenti, i seguenti aiuti "de minimis":

Esercizio	Estremi del	Natura del contributo	Importo della
sociale	provvedimento di	(sovvenzione, prestiti,	sovvenzione e/o
	concessione dei	garanzie, ecc)	equivalente lordo
	contributi		della sovvenzione
			(ESL)
Totale	_		

c) In caso di fusioni/acquisizioni, che a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione o all'acquisizione sono stati concessi, nell'esercizio sociale corrente e nei due esercizi sociali precedenti, i seguenti contributi pubblici in regime "de minimis":

Esercizio sociale	Impresa beneficiaria	Estremi del provvedimento di concessione dei contributi	Natura del contributo (sovvenzione, prestiti, garanzie, ecc)	Importo della sovvenzione e/o equivalente lordo della sovvenzione (ESL)
Totale				

d) In caso di scissioni, che all'impresa unica rappresentata sono stati concessi, prima della scissione e comunque nell'esercizio sociale corrente e nei due esercizi sociali precedenti, i seguenti contributi pubblici in regime "de minimis":

Esercizio	Impresa	Estremi del	Natura del	Importo della
sociale	beneficiaria	provvedimento	contributo	sovvenzione e/o
		di	(sovvenzione,	equivalente lordo
		concessione	prestiti,	della sovvenzione
		dei	garanzie, ecc.	(ESL)
		contributi)	
Totale				

e) In caso in cui il beneficiario sia un fornitore di un servizio d'interesse economico generale, che all'impresa unica rappresentata sono stati concessi, nell'esercizio sociale corrente e nei due esercizi sociali precedenti, i seguenti contributi pubblici in regime "de minimis" sia in base al Regolamento n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») che in base al Regolamento n. 360/2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

Impresa	Estremi del	Natura del	Importo della
beneficiaria	provvedimento di concessione	contributo (sovvenzione, prestiti,	sovvenzione e/o equivalente lordo della sovvenzione
	dei contributi	garanzie, ecc.	(ESL)
	-	beneficiaria provvedimento di concessione dei	beneficiaria provvedimento contributo di (sovvenzione, concessione dei garanzie, ecc.

Sezione C "cumulo"

q	Che non ha ricevuto né farà richiesta di ulteriori con	ntributi
	pubblici per gli stessi costi ammissibili ai quali si ri l'aiuto de minimis in oggetto.	iferisce

dichiarazione è identità (specif	icare il tip	o di doc	umento)			del d	
 	ai sensi de	I D.P.R.	28/12/2	000 n.	445.		
(Data)							
		(Firma j	per este	so del	legale	rappre	esentante)

ALLEGATO Xc DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) (*)

(fac-simile da redigere su carta intestata in caso di scelta di regime di aiuti alla formazione, da presentare in fase di presentazione dell'operazione)

Il/la s	sottoscritto/a		nato/a	a _				il		, reside	nte in
	, Via _			in	qualità	di	legale	rappresen	tante	dell'in	npresa
		avente	sede	lega	ale in					,	Via
		,		<u>C.F.</u>					, Pa	artita	IVA
	pevole delle sanzioni pena mate dall'art. 76 del D.P.R.			arazio	ni non v	verit	iere, di	formazione	o uso	di atti	falsi,
alla	rispetto di quanto DGR 1915/2009 (in 2008)										
			Dio	chiar	ra						
a)b)c)	che l'impresa non versa at che l'impresa rappresenta della Commissione Europe oppure che l'impresa rappresenta Commissione Europea ch	ta non ha ricea che dichia ta ha ricevut te dichiara u	cevuto un ara un aiu so un ord an aiuto	n ordin to ille ine di illegal	ne di rec gale e in recupero e e inco	com a s mpa	patibile seguito o	con il merca	to com	iune; lecision	ie della
dei da	restituito tale aiuto o di av- ara altresì di essere informa ti personali", che i dati per nbito del procedimento per	ato, ai sensi o	del Decre lti sarann	eto Leg no tratt	gislativo ati, anch	n° i	n strum				
(Luog	go, data)						dichiara apprese				

(*) la presente dichiarazione dovrà essere compilata dal beneficiario dell'attività formativa.

Per **beneficiario** dell'attività formativa si intende:

A. il soggetto titolare dell'attività qualora faccia formazione per i propri dipendenti;

B. la/le azienda/e, di cui all'Allegato 1) alla modulistica utilizzata per la presentazione delle attività, destinataria/e dell'attività formativa

Le dichiarazioni rese ai fini della presente domanda sono dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e succ. mod. Consapevole delle conseguenze di cui all'art. 75 comma 1 del medesimo DPR, nonché delle sanzioni previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie all'Amministrazione Procedente per garantire il corretto svolgimento dei controlli di veridicità di quanto dichiarato.

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata, assieme alla fotocopia, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

- per le imprese di grandi dimensioni, un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

per le PMI, un'impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento generale di esenzione per categoria.

⁵ Per "impresa in difficoltà" si intende: